

Regolamento per la concessione dei contributi comunali per l'acquisto a sostegno della mobilità di persone anziane ultrasessantacinquenni di abbonamenti a tariffe agevolate per il trasporto pubblico urbano

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITÀ DELL'INTERVENTO

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi comunali a favore di persone a rischio di esclusione sociale.
2. Le finalità generali sono di:
 - a. sostenere la mobilità delle persone anziane;
 - b. agevolare l'accesso al trasporto pubblico urbano;
 - c. favorire l'autonomia e l'inclusione sociale;
 - d. promuovere l'integrazione nel contesto di appartenenza e le relazioni sociali.

Art. 2 – DESTINATARI

- 1 Il presente regolamento è rivolto:
 - a. a persone di età pari o superiore a sessantacinque anni che siano:
 - i. titolari di pensione (italiana od estera);
 - ii. non titolari di pensione in quanto l'ammontare dei redditi personali o coniugali è superiore alle soglie massime fissate dalla normativa nazionale in materia di assegno sociale;
 - iii. privi di occupazione (inoccupati e/o disoccupati) e in attesa di poter accedere alla pensione;
 - b. regolarmente residenti nel Comune di Udine, che siano:
 - i. cittadini italiani;
 - ii. cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
 - iii. titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
 - iv. titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
 - v. soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla

condizione dello straniero).

- c. agli accompagnatori della persona anziana nel caso in cui, a causa delle condizioni di invalidità, quest'ultima necessiti di accompagnamento negli spostamenti e sia in possesso della condizione di disabilità almeno media, come da classificazione ai fini ISEE (tabella di cui all'Allegato 3 del DPCM 159/2013). L'ammontare del contributo sarà pari a quello riconosciuto alla persona anziana titolare, e l'accompagnatore potrà viaggiare con l'abbonamento solo in presenza della persona titolare del beneficio.

Art. 3 – TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo in ogni caso non potrà essere richiesto per spese inerenti alla mobilità sul territorio già sovvenzionate in qualsiasi altra forma dal Comune di Udine.
2. L'ammissione al beneficio ha validità annuale.
3. I termini di presentazione delle domande e la modalità di rilascio e di utilizzazione dei benefici sono disciplinati con Deliberazione di Giunta comunale.

Art. 4 – REQUISITI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO COMUNALE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

1. Il contributo comunale spetta alle persone definite all'art. 2 in possesso di una valida attestazione I.S.E.E. ordinario o di una eventuale valida attestazione I.S.E.E. corrente.
2. La domanda di contributo è sottoscritta dal richiedente o dal suo rappresentante legale.
3. La documentazione da allegare alla domanda e le soglie ISEE annue per l'accesso al beneficio sono stabilite con Deliberazione di Giunta comunale.

Art. 5 – DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Gli importi dei contributi per l'acquisto di abbonamenti annuali per il trasporto pubblico urbano sono stabiliti con Deliberazione di Giunta comunale.
2. L'entità del contributo erogabile sarà determinata tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione della documentazione di cui all'art. 7 comma 1, fino al raggiungimento della disponibilità di bilancio comunale.

Art. 6 – MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La liquidazione dei contributi economici avviene, su delega degli utenti, all'Azienda concessionaria del servizio di trasporto pubblico urbano, sulla base di specifico disciplinare di intesa stipulato con il Comune di Udine.

Art. 7 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle istanze pervenute successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 8 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio online del Comune.